

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

L'avvocato trattiene somme di spettanza del cliente per alcuni mesi: infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui; anche in caso di c.d. procura all'incasso

Atteso che, ai sensi dell'art. 41, canone I, c.d.f. (ora art. 30 ncd), l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorché si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omissis di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

[massima ufficiale]

La procura alle liti che facultizzi l'avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell'assistito rendendogliene altresì conto.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14 (pubbl. 12.5.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Angelo ESPOSITO	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 28/7/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nella parte in cui censura scarsa chiarezza, il difetto di motivazione e la contraddittorietà intrinseca della decisione;

FATTO

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Bologna in data 07-10-11, rubricata sub. n. 1068 del registro dei Procedimenti Disciplinari, il Sig. [ESPONENTE1] dopo aver premesso:

1) che aveva conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE], di procedere al recupero di un suo credito vantato nei confronti del Sig. [AAA];

2) che per lo svolgimento dell'incarico affidato aveva versato all'Avv. [RICORRENTE] la complessiva somma di € 7.329,20;

3) che all'esito dell'esecuzione promossa era stato ricavata la somma di € 11.685,50 incassata dal professionista

4) che nell'importo di € 11.685,50 erano ricomprese le competenze maturate dal professionista;

5) che aveva più volte sollecitato il legale a corrispondergli gli importi di sua spettanza ma invano;

chiedevano che venisse valutato la correttezza del comportamento tenuto dall'Avvocato e se in questo si ravvisassero delle violazioni deontologiche.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] non dava riscontro alla richiesta pervenutagli dal COA di Bologna così come non evadeva i successivi i solleciti inviatigli dal COA territoriale.

Nella seduta del 30-09-13 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione

"Per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 cdf) e di gestione puntuale del denaro altrui (art. 41 c.d.f.), non avendo trasmesso al proprio cliente Sig. [ESPONENTE1] somme di sua spettanza incassate nel novembre 2010 nell'ambito di un procedimento di esecuzione promosso nei confronti del Sig. [AAA]"

in Bologna, dal novembre 2010 all'attualità;

B)

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Bologna in data 08-06-13, rubricata sub. n. **1076** del registro dei Procedimenti Disciplinari, i Sigg. [ESPONENTE2] ed [ESPONENTE3]

dopo aver premesso:

- 1)** che aveva conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE], di impugnare giudizialmente una delibera assembleare del loro condominio (Condominio Via [OMISSIS])
- 2)** che per lo svolgimento dell'incarico affidato, avevano versato all'Avv. [RICORRENTE] la complessiva somma di € 6.048,00;
- 3)** che nel corso del giudizio avevano altresì anticipato la somma di € 500,00 a favore del CTU nominato e di € 1.536,73 a favore del proprio consulente di parte;
- 4)** che la domanda giudiziale da loro proposta era stata accolta ed il Giudice del Tribunale di Bologna aveva condannato il Condominio a pagare in loro favore la complessiva somma di € 5.682,90, si cui € 2.000,00 per onorari, € 2.000,00 per competenze; € 1.682,90 spese vive (ivi ricomprese in questa ultima somma, le spese di € 1.536,73 sostenute per il compenso al proprio CTP), oltre accessori di legge;
- 5)** che il condominio aveva provveduto al pagamento, a mani dell'Avv. [RICORRENTE], della somma indicata in sentenza e pari ad € 8.286,45;
- 6)** che alla luce della decisione del Tribunale di Bologna, avevano invitato il legale a corrispondere loro gli importi di loro pertinenza comprese le anticipazioni effettuate al proprio CTP e riconosciute in sentenza come dovute dal Condominio;
- 7)** che l'Avv. [RICORRENTE] gli aveva inviato una missiva nella quale, nell'ammettere di aver ricevuto la complessiva somma di € 14.334,45 (di cui € 6.048,00 versati come fondi spese ed € 8.286,45 versati dal condominio a seguito della sentenza del Tribunale) rivendicava un ulteriore compenso di € 1.751,13 a saldo delle proprie competenze; chiedevano che venisse valutato la correttezza del comportamento tenuto dal professionista e se in questo si ravvisassero delle violazioni deontologiche.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] non dava riscontro alla richiesta pervenutagli dal COA di Bologna.

Nella seduta del 28-10-13 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“ per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 cdf), correttezza (art. 6 cdf), fedeltà (art. 7 cdf), diligenza (art. 8 cdf), corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 cdf) e il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta (art. 43 cdf), avendo incassato dai clienti Sig.ri [ESPONENTE2] e [ESPONENTE3], per il giudizio contro il Condominio di via [OMISSIS], avente a oggetto l'annullamento di una delibera assembleare nella parte in cui si approvava il parcheggio di motorini in

corrispondenza del civico 100, sotto al portico, direttamente dai clienti l'importo di € 6.408,00, mediante n. 7 fatture, e l'ulteriore importo di € 8.286,45 trattenuto a seguito del pagamento ricevuto da controparte, senza rimborsare alcunché delle spese anticipate dai clienti e da loro refuse"

In Bologna, dal 23 novembre 2011 all'attualità;

C)

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Bologna in data 20-06-12, rubricata sub. **n. 1077** del registro dei Procedimenti Disciplinari, la Sig.ra [ESPONENTE4] dopo aver premesso:

- 1)** che è proprietaria di molte unità immobiliari ricevute in eredità del proprio zio Giovanni [ESPONENTE4], il quale si era sempre avvalso, per tutte le controversie inerenti i detti immobili, delle prestazioni professionali dell'Avv. [RICORRENTE];
- 2)** che quando aveva ereditato detto patrimonio immobiliare, aveva confermato il mandato all'Avv. [RICORRENTE];
- 3)** che le prestazioni del professionista consistevano nel predisporre gli sfratti per gli inquilini morosi nonché la nel recuperare esecutivamente le somme derivanti dalle morosità;
- 4)** che nel corso degli anni aveva versato al professionista, per le attività da lui espletate a suo favore, la complessiva somma di € 161.145,31;
- 5)** che si era vista notificare da parte di Equitalia delle richieste di pagamento per omesse registrazioni di provvedimenti giudiziari (Decreti Ingiuntivi);
- 6)** che avendo a suo tempo versato a mani dell'Avv. [RICORRENTE] le somme necessarie per il pagamento di tale registrazioni come attestante da regolari ricevute a sue mani, chiese spiegazioni in proposito al professionista;
- 7)** che l'Avv. [RICORRENTE] negò di aver ricevuto le dette somme;
- 8)** che essendo venuta meno la fiducia nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] si era rivolta ad altro legale il quale, nel richiedere la consegna dei vari fascicoli, chiese al suo predecessore se fosse stato integralmente soddisfatto delle proprie spettanze;
- 9)** che all'esito di tale richiesta l'Avv. [RICORRENTE] inviava una missiva con un conteggio relativo al saldo delle sue competenze e rivendicava il pagamento, oltre alle somme già percepite, di € 148.895,08 oltre accessori;
- 10)** che dall'esame di detta missiva appurava che il professionista:
 - 10.1)** non aveva considerato acconti per € 12.000,00 da lei versati nel corso degli anni;
 - 10.2)** aveva incassato, a sua insaputa, canoni di locazione di sua pertinenza da suoi conduttori per oltre € 9.800,00 da uno di questi ed una somma imprecisata da un altro

affittuario;

10.3) che le parcelle di cui gli si richiedeva il pagamento erano errate sia per la specifica degli scaglioni di valore applicati, sia perché gli onorari erano richiesti quasi sempre al massimo dello scaglione di riferimento e sia infine perché erano richiesti diritti non dovuti;

11) che nel mese di Aprile 2012 l'Avv. [RICORRENTE] le ha inviato le fatture relative agli acconti versati negli anni precedenti per € 12.000,00 ed ha precisato che dette somme andavano decurtate dal totale ancora a lui dovuto e richiesto, che quindi si riduceva ad € 139.378,72 oltre accessori;

12) che tramite il nuovo difensore aveva proposto all'Avv. [RICORRENTE] di definire ogni loro pendenza con un suo versamento di € 15.000,00;

13) che tale proposta era stata rifiutata e l'Avv. [RICORRENTE] aveva iniziato nei suoi confronti quattro autonomi procedimenti giudiziari per ottenere il pagamento delle proprie competenze.

chiedeva che venisse valutato la correttezza del comportamento tenuto dal professionista e se in questo si ravvisassero delle violazioni deontologiche.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

Nella seduta del 28-10-13 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i seguenti capi di incolpazione:

a) per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 cdf), correttezza (art. 6 cdf), fedeltà (art. 7 cdf), diligenza (art. 8 cdf) e corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 cdf), avendo omesso di versare le imposte di registro relative a diversi decreti ingiuntivi ottenuti su incarico della cliente Sig.ra [ESPONENTE4], pur avendo ricevuto le rispettive somme e giungendo a negare per iscritto la circostanza, nonostante la prova documentale costituita dalla quietanza con timbro e firma apposta su un assegno consegnatogli dalla cliente per € 324,00 così peraltro gravando ingiustamente la cliente di ulteriori oneri, anche a seguito di interessi e sanzioni richiesti, mediante notifica di cartelle; in Bologna dal 22 febbraio 2012 all'attualità;

b) per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (ad. 5 cdf), correttezza (ad. 6 cdf), fedeltà (art. 7 cdf), diligenza (art. 8 cdf) e il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta (art. 43 cdf), avendo richiesto e ottenuto dalla cliente Sig.ra [ESPONENTE4], in aggiunta ai compensi già incassati dalla stessa per € 161.145,31, ulteriori importi per € 148.895,08, peraltro senza computare acconti ricevuti per oltre € 12.000,00;

in Bologna, dall'aprile 2012 all'attualità;

c) per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 cdf), correttezza (art. 6 cdf), fedeltà (art. 7 cdf), diligenza (art. 8 cdf) e corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 cdf), avendo indebitamente trattenuto somme relative a recuperi di canoni di locazione da parte di due inquilini morosi, senza informare la cliente Sig.ra [ESPONENTE4] di avere incassato sul proprio conto corrente bancario oltre € 9.800,00 da tale inquilina [OMISSIS] e un'altra somma imprecisata dall'inquilina [OMISSIS]; in Bologna, dall'aprile 2012 all'attualità;

D)

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Bologna in data 10-04-13, rubricata sub. **n. 1083** del registro dei Procedimenti Disciplinari, la Signora [ESPONENTE5], nella sua qualità di liquidatore della Srl [ALFA] dopo aver premesso:

1) che la Società è proprietaria di una unità immobiliare nel condominio sito in Bologna Via [OMISSIS];

2) che unitamente ad altri condomini, aveva conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE], di procedere giudizialmente nei confronti della [BETA] Spa e della [GAMMA] Srl per ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'immobile di propria proprietà a seguito di lavori da questi effettuati;

2) che nel detto Giudizio era intervenuto anche il Condominio di [OMISSIS], sempre a ministero dello Avv. [RICORRENTE] per ottenere, anche questo, il risarcimento dei danni patiti

2) che per lo svolgimento dell'incarico affidato, aveva versato all'Avv. [RICORRENTE] la complessiva somma di € 3.086,00;

4) che nel corso del giudizio era intervenuta transazione tra il Condominio e le parti convenute;

5) che la domanda giudiziale proposta era stata accolta ed il Giudice del Tribunale di Bologna aveva condannato le convenute:

5.1) al pagamento della somma di € 11.135,95 in favore di [ALFA] Srl oltre interessi;

5.2) al pagamento della somma di € 6.976,74 in favore dei Sigg. [BBB] e [CCC], altri attori;

5.3) alla rifusione delle spese di lite liquidate in compressivi € 7.536,88 (di cui € 536,88 per spese) oltre accessori di legge;

6) che nel mese di Maggio 2012 l'Avvocato comunicava l'esito favorevole dell'avvenuta transazione nell'anno 2009, sottoscritta in nome e per conto del Condominio, e sia l'esito favore del giudizio pendente avanti il Tribunale di Bologna;

7) che aveva più volte telefonato a studio dell'Avv. [RICORRENTE] per prendere appuntamento ma ciò era risultato impossibile in quanto il professionista non si "faceva mai trovare";

8) che nel mese di Gennaio 2013 revocava il mandato all'Avv. [RICORRENTE] il quale metteva a disposizione del suo nuovo legale la documentazione relativa alla controversia;

9) che dall'esame di detta documentazione accertava che l'Avv. [RICORRENTE]:

9.1) già dal mese di Febbraio 2009, a seguito della transazione intervenuta tra il Condominio e le parti convenute in giudizio, aveva incassato e trattenuto la somma di € 7.947,00 senza riversare alcunché al Condominio stesso;

9.2) già dal mese di Aprile 2012, a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna, aveva incassato e trattenuto la somma di € 12.633,95 di sua esclusiva pertinenza;

9.3) aveva quantificato il proprio avere nei confronti della [ALFA] Srl, per l'attività svolta, in complessivi € 8.079,68 (di cui € 6.777,55, peraltro, già incassati) e che quindi doveva ancora avere la residua somma di € 1.302,13;

9.4) attendeva il preventivo assenso della società per emettere fattura e poi procedere alla rimessa delle somme di pertinenza di quest'ultima;

10) che alla luce di quanto sopra, tramite il nuovo legale, avevano invitato il legale a corrispondergli gli importi di sua spettanza e cioè la somma di € 12.633,95;

11) che tale richiesta di pagamento, non aveva avuto riscontro alcuno;

chiedeva che venisse valutato la correttezza del comportamento tenuto dal professionista e se in questo, si ravvisassero violazioni di ordine deontologico.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] non dava riscontro alla richiesta pervenutagli dal COA di Bologna.

Nella seduta del 09-12-13 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i seguenti capi di incolpazione:

1) per avere violato i doveri di probità (art. 5 cdf), di correttezza (art. 6 cdf), di fedeltà (art. 7 cdf), di informazione (art. 40 cdf), di corretta gestione del denaro altrui e di rendiconto (ad. 41 cdf) nonché di avere violato i limiti del diritto di compensazione (ad. 44 cdf), avendo omesso di informare la propria assistita, all'esito del giudizio avanti al Tribunale di Bologna n. 8271/2007 r.g. e sino a tutto il 4 febbraio 2013, di avere incassato direttamente, in data 26 febbraio 2009, l'importo di € 7.947,00, a seguito di transazione intervenuta con la controparte giudiziale e, quindi, di avere trattenuto i relativi importi, pretendendo di operare compensazioni con importi a lui dovuti a titolo di compenso, e avendo omesso di

consegnare, nonostante le richieste della cliente, le somme di spettanza della parte assistita;

2) per avere violato i doveri di probità (art. 5 cdf), di correttezza (art. 6 cdf), di fedeltà (art. 7 cdf), di informazione (art. 40 cdf), di corretta gestione del denaro altrui e di rendiconto (art. 41 cdf), di proporzionalità dei compensi richiesti (art. 43 cdf) nonché di avere violato i limiti del diritto di compensazione (art. 44 cdf), avendo omesso di informare la cliente, sino a tutto il 6 marzo 2013 - solamente a seguito, peraltro, di intervento di altro Legale - di avere incassato direttamente dalla controparte soccombente le somme liquidate dalla sentenza n. 994/2012 del Tribunale di Bologna, facendosi bonificare sul proprio conto corrente l'importo di € 12.633,95 (di cui € 11.135,95 a titolo di capitale liquidato ed € 1.498,00 a titolo di rimborso delle spese di CTU), oltre a € 3.334,00 a titolo di spese legali favorevolmente liquidate in sentenza; avendo trattenuto i relativi importi, preteso di operare compensazioni con compensi non proporzionati e pari a quasi il doppio di quanto a tale titolo liquidato in sentenza; avendo infine omesso di restituire, nonostante le richieste della cliente e del proprio assunto impegno in tal senso, gli importi dovuti alla parte assistita; in Bologna, dal 2009 all'attualità;

E)

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Bologna in data 16-04-13, rubricata sub. **n. 1084** del registro dei Procedimenti Disciplinari, i Sigg. [BBB] e [CCC], dopo aver premesso:

1) che sono comproprietari di una unità immobiliare nel condominio sito in Bologna Via [OMISSIS];

2) che unitamente ad altri condomini, aveva conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE], di procedere giudizialmente nei confronti della [BETA] Spa e della [GAMMA] Srl per ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'immobile di propria proprietà a seguito di lavori da questi effettuati;

3) che per lo svolgimento dell'incarico affidato, aveva versato all'Avv. [RICORRENTE] la complessiva somma di € 3.665,00;

4) che la domanda giudiziale proposta era stata accolta ed il Giudice del Tribunale di Bologna aveva condannato le convenute:

4.1) al pagamento della somma di € 11.135,95 in favore di [ALFA] Srl (altra attrice)

4.2) al pagamento in loro favore della somma di € 6.976,74;

4.3) alla rifusione delle spese di lite liquidate in compressivi € 7.536,88 (di cui € 536,88 per spese) oltre accessori di legge;

5) che all'esito della sentenza del Tribunale di Bologna, nel mese di Aprile 2012, l'Avv.

[RICORRENTE] aveva incassato dalla convenuta Società Consortile [GAMMA], senza che vi fosse la loro autorizzazione, le somme di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna;

6) che nonostante fosse passato circa un anno, il professionista non aveva provveduto a mettere a loro disposizione la somma di loro spettanza pari ad € 12.332,13

7) nel mese di Marzo 2013 l'Avv. [RICORRENTE] il quale metteva a disposizione del loro nuovo legale la documentazione relativa alla controversia;

8) che dall'esame di detta documentazione accertavano che l'Avv. [RICORRENTE]:

8.1) già dal mese di Aprile 2012, a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna, aveva incassato e trattenuto la somma di € 12.33,13 di loro esclusiva pertinenza;

8.2) aveva quantificato il proprio avere nei loro confronti, per l'attività svolta, in totali € 8.079,68 di cui € 6.262,16, peraltro, già incassati, e quindi doveva ancora avere la residua somma di € 1.817,52;

8.3) che il professionista attendeva il loro preventivo assenso per emettere fattura e poi procedere alla rimessa delle somme di loro pertinenza;

9) che alla luce di quanto sopra, tramite il nuovo legale, avevano invitato il legale a corrispondergli gli importi di loro spettanza e cioè la somma di € 12.633,95;

10) che tale richiesta di pagamento, non aveva avuto riscontro alcuno;

chiedevano che venisse valutato la correttezza del comportamento tenuto dal professionista e se in questo, si ravvisassero violazioni di ordine deontologico.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] non dava riscontro alla richiesta pervenutagli dal COA di Bologna.

In data 20-05-13 gli esponenti integravano la loro segnalazione nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] depositando copia della querela denuncia depositata nei confronti di quest'ultimo avanti ai CC di Bologna per il reato di appropriazione indebita.

Nella seduta del 09-12-13 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i seguenti capi di incolpazione: " per avere violato i doveri di probità (art. 5 cdf), di correttezza (art. 6 cdf), di fedeltà (art. 7 cdf), di informazione (art. 40 cdf), di corretta gestione del denaro altrui e di rendiconto (ad. 41 cdf), di proporzionalità dei compensi richiesti (art. 43 cdf) nonché di avere violato i limiti del diritto di compensazione (ad. 44 cdf) avendo: **a)** omesso di informare i clienti, sino a tutto il 6 marzo 2013 - avendovi poi peraltro provveduto solamente a seguito di intervento di altro Legale - di avere incassato direttamente dalla controparte soccombente le somme liquidate nella sentenza n. 994/2012

del Tribunale di Bologna, facendosi bonificare sul proprio conto corrente l'importo di € 11.624,78 (di cui € 6.976,74 a titolo di capitale liquidato ed € 1.498,00 a titolo di rimborso di spese di CTU), oltre a € 3.150,04 a titolo di spese legali favorevolmente liquidate in sentenza; **b)** trattenuto i relativi importi, pretendendo di operare compensazioni con compensi non proporzionati e pari a quasi il doppio di quanto a tale titolo liquidato in sentenza e quasi corrispondente alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni alla parte assistita; **c)** omesso di consegnare, nonostante le richieste dei clienti e proprio espresso impegno in tal senso, gli importi dovuti alla parte assistita; in Bologna, dall'anno 2012 all'attualità;

F)

Nel periodo intercorrente tra il 15-03-14 ed il 16-04-14, sono pervenute presso il COA di Bologna n. 4 segnalazioni nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] e più precisamente:

- a)** in data 15-03-14 quella sottoscritta dalla Sig.ra [ESPONENTE6] + altre 3 persone;
- b)** in data 04-04-14 quella sottoscritta dal Sig. [ESPONENTE7];
- c)** in data 07-04-14 quella sottoscritta dal Sig. [ESPONENTE8] + altre 6 persone;
- d)** in data 16-04-14 quella sottoscritta dal Sig. [ESPONENTE9] + altre 185 persone;

Tutte le segnalazioni, riguardanti sostanzialmente i medesimi fatti, sono state riunite tra di loro, e rubricate sub. **n. 1128** del registro dei Procedimenti Disciplinari.

In tutte le segnalazioni gli esponenti riferiscono:

- 1)** che, a seguito dei lavori intrapresi per la realizzazione della stazione dell'Alta Velocità, alcuni cittadini di Bologna, ritenendo che detti lavori arrecassero danni alla loro salute, si erano riuniti spontaneamente tra di loro, ed avevano deciso di salvaguardare i propri diritti, anche tramite azione legali;
- 2)** che i singoli componenti questo comitato spontaneo, composto da non meno di 413 persone, si rivolsero all'Avv. [RICORRENTE] affinché li tutelasse avanti all'autorità Giudiziaria;
- 3)** che il professionista:
 - 3.1)** considerate il numero delle persone e le diverse posizioni giuridiche dei componenti il comitato propose di suddividere le azioni giudiziarie in n. 3 tronconi che per comodità sono individuate come TAV1, [BETA] 2 e TAV3;
 - 3.2)** richiese inizialmente, per poter agire giudizialmente, un fondo spese di € 100,00 per ogni nucleo familiare;
- 4)** che nel corso dei giudizi l'Avv. [RICORRENTE]:
 - 4.1)** richiese nell'aprile 2010, un ulteriore fondo spese di € 125,00, sempre a nucleo

familiare.

4.2) fece sottoscrivere, nel mese di Ottobre 2012, a tutti i propri assistiti un contratto per prestazioni professionali dichiarando, anche a mezzo lettera, che la nuova legge professionale lo imponeva; contratto che, in relazione alla determinazione del compenso, prevedeva un importo pari al 10% qualora la somma liquidata fosse stata superiore a € 10.000,00, e al 5% se la somma liquidata fosse stata inferiore ad € 10.000,00 prevedendo inoltre che in ipotesi di reiezione della domanda ciascun cliente pagasse una quota fissa da determinarsi successivamente, di comune accordo.

4.3) richiese nel Novembre 2012, un ulteriore fondo spese di € 100,00, sempre a nucleo familiare.

5) che nel caso del Sig. [ESPONENTE7] e della Sig.ra [MEVIA] aveva richiesto e ottenuto anche l'ulteriore somma di € 1.000,00 necessaria a pagare anche le competenze di un Consulente Medico di parte (€ 480,00) che avrebbe dovuto procedere a visita medica di ognuno degli attori;

6) che i giudizi promossi avanti al Tribunale di Bologna avevano avuto esito negativo in quanto in due ([BETA] 1 e [BETA] 3) le domande proposte erano state respinte con condanna alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti e nell'altro era stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito;

7) che all'esito dei giudizi l'Avv. [RICORRENTE] aveva inviato, in data 20-03-14, a tutti i componenti del comitato spontaneo, una missiva nella quale faceva presente:

7.1) che vi era possibilità di proporre appello avverso le sentenze del Tribunale di Bologna;

7.2) che chi fosse interessato avrebbe ad impugnare le sentenze avrebbe dovuto versare € 1.650,00 lorde ovvero € 2.300,00 lorde a secondo se il nucleo familiare fosse composto da una o più persone;

7.3) che chi non fosse intenzionato ad impugnare le sentenze poteva saldare le sue competenze, quantificate a saldo stralcio in € 3.800,00 lorde a persona, purché il pagamento fosse avvenuto entro il successivo 15-04-14;

8) che la richiesta avanzata dal professionista era spropositata e comunque difforme a quanto previsto nel contratto fatto loro sottoscrivere nell'Ottobre 2012 laddove è specificatamente riportato che in caso di esito negativo dei giudizi il compenso del professionista sarebbe stato determinato forfettariamente di comune accordo tra le parti;

9) che non tutti gli acconti versati nell'arco dei giudizi al professionista erano stati oggetto di fatturazione da parte del professionista;

Nella seduta del 07-04-14 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare

con i seguenti capi di incolpazione: **a)** per avere violato i doveri di dignità, probità e decoro (ad. 5 c.d.f.) e il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (artt. 43 e 45 c.d.f.), avendo richiesto ai propri assistiti, nell'ambito di due procedimenti giudiziari, denominati [BETA] 1 e [BETA] 3 radicati avanti il Tribunale di Bologna, con numerosissimi assistiti aventi tutti la medesima posizione processuale, compensi manifestamente sproporzionati, tanto da dare luogo a tutt'oggi a 116 ricorsi in prevenzione (per l'ipotesi in cui l'Avv. [RICORRENTE] richieda l'opinamento delle proprie note); fatti ai quali la stampa locale e nazionale ha dato ampia diffusione; **b)** per avere violato i doveri di dignità e decoro (art. 5 cdf), di lealtà e correttezza (art. 6 cdf) e di adempimento fiscale e previdenziale (art. 15 c.d.f.), avendo omesso di emettere i regolari documenti fiscali a fronte degli acconti versati dai clienti; **c)** per avere violato i doveri di probità (art. 5 cdf) e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito (art. 41 cdf), avendo richiesto e incassato dai clienti somme per eseguire perizie medico-legali mai svolte, e per le quali somme non ha mai fornito rendiconto ai propri assistiti; in Bologna, dall'anno 2009 all'attualità;

G)

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Bologna in data 06-05-11, rubricata sub. **n. 1133** del registro dei Procedimenti Disciplinari, i Sig.ri [ESPONENTE10], [ESPONENTE11] e [ESPONENTE12], dopo aver premesso:

1) che avevano conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE] di rappresentarli in un giudizio promosso nei loro confronti, e nei confronti di altri condomini, da parte dei Signori [DDD] e [EEE];

2) che la controversia si era definita in via transattiva nell'anno 2005 con versamento delle loro controparti della somma di € 10.500,00 di loro pertinenza direttamente all'Avv. [RICORRENTE];

3) che detta somma era stata loro versata solo nel mese di Aprile 2011;

4) che pertanto il professionista aveva trattenuto ingiustificatamente per oltre 6 anni somme di loro esclusiva spettanza;

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] dava riscontro alla richiesta pervenutagli dal COA di Bologna deducendo la carenza di legittimazione degli esponenti.

Nella seduta del 12-04-14 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione: " Per avere violato i doveri di probità (ad. 5 c.d.f.),

lealtà e correttezza (ad. 6 c.d.f), informazione (art. 40 c.d.f.), corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 c.d.f.), anche in relazione all'ad. 44 comma 1 c.d.f, avendo incassato e versato sul proprio conto corrente, nell'aprile 2005, il complessivo importo di € 10.500,00 dovuto, a seguito di accordo transattivo intervenuto con le controparti [DDD] [EEE], al Condominio di via [OMISSIS] di Bologna, proprio cliente, e avendo provveduto a riversare il suddetto importo ai condomini del suddetto Condominio solamente nell'aprile 2011, così trattenendo le suddette somme per un tempo incongruo e ingiustificato; in Bologna, dall'aprile 2005 all'aprile 2011."

Il dibattimento di tutti i sopra citati procedimenti veniva fissato per l'udienza del 23-04-14.

All'udienza del 23 luglio 2014 il COA disponeva la riunione di tutti i procedimenti rubricati ai nn. 1076, 1077, 1083, 1084, 1128 e 1133 a quello rubricato sub. n. 1068

All'esito del procedimento, nel quale sono stati acquisiti documenti ed escussi numerosi testimoni il COA di Bologna, con decisione in data 23.28-07-14 / 17-02-16, **da un lato** assolveva l'Avv. [RICORRENTE] dai capi di incolpazione riportati nel procedimento n. 1133 e nel procedimento n. 1076 relativamente alla violazione di cui all'Art. 43 del Codice Deontologico forense **e dall'altro**, ritenendo accertata la responsabilità del professionista in ordine a tutti gli altri capi di incolpazione a lui contestati, irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della cancellazione

Avverso detta decisione, notificata via il giorno 06-04-16, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso, depositato, il 23-04-16 presso la segreteria del COA di Bologna con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, Voglia:

In via Preliminare

1) dichiarare la nullità della decisione per contraddittorietà tra dispositivo e parte motiva

Nel merito:

2) in riforma del provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio dell'Ordine di Bologna il 28 luglio 2014, depositato in data 17 febbraio 2016 e notificato in data 6 aprile 2016 relativo ai procedimenti di cui in epigrafe, dichiarare non responsabile il ricorrente in relazione ai procedimenti n. 1076, 1077, 1083, 1128, 1133.

3) Qualora si giunga all'assoluzione per i procedimenti nn. 1076, 1077, 1083, 1128, 1133, si chiede per i procedimenti residui l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

In via subordinata,

4) in ogni caso, si chiede l'applicazione di sanzione meno afflittiva nella misura che si riterrà congrua, tenendo conto della condotta concomitante e successiva dell'incolpato.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:

- a) la nullità della decisione impugnata per contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, atteso che nel dispositivo letto in udienza emerge che l'Avv. [RICORRENTE] era stato assolto dai fatti a lui contestati nel procedimento n. 1133 e nel procedimento n. 1076 relativamente all'illecito contestato di cui all'Art. 43 cdf, mentre nella parte motiva della sentenza risulta esser stato mandato assolto per i fatti di cui al procedimento n. 1183 (procedimento inesistente) e per i fatti di cui al procedimento n. 1076 relativamente all'illecito contestato di cui all'Art. 43 cdf e nel dispositivo della sentenza si riporta esclusivamente che l'Avv. [RICORRENTE] veniva ritenuto "*responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione*".
- b) il travisamento dei fatti da parte del COA ed un'erronea ricostruzione degli stessi nonché sulla nullità della decisione per difetto di istruttoria e al conseguente potere riconosciuto al Consiglio nazionale forense, in grado di appello, di sopperirvi
- c) l'insussistenza delle violazioni deontologiche di cui agli artt. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense previgente e l'assenza dell'elemento psicologico di cui deve necessariamente essere corroborata la condotta deontologicamente rilevante
- d) eccessiva gravosità della sanzione disciplinare applicata e comunque la sua sproporzione rispetto ai fatti addebitati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato:

- a) che la funzione precipua del Codice Deontologico Forense, sin dal suo primo testo licenziato nel 1997, è sempre stato quello di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti illeciti posti in essere dagli iscritti e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionale, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza della incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice, nella specie, quello disciplinare, opera. **(Cass. SS. UU. n. 9097/05)**;
- b) che con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense a far tempo dal 15-12-14, è previsto il c. d. principio della tipizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio, prima non esistente, che le norme deontologiche devono prevedere da un lato il tipo di condotta illecita e dall'altro la sanzione applicabile;
- c) che l'Art. 3, comma 3, della Legge n. 247/12 pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, prevede espressamente che ciò avvenga "**per quanto possibile**";

d) che tale inciso, in uno al contenuto del comma 2° dello stesso Art. 3 della L. 247/12, non può che esser interpretato **da un lato**, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari, e **dall'altro** che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione ed immagine dell'avvocatura così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo CDF, e legittimamente formulate in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possono venir meno per assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico.

e) che, stante l'impossibilità di ricomprendere nel vigente CDF tutta la casistica degli illeciti disciplinari potenzialmente riscontrabili nei comportamenti scorretti posti in essere dall'avvocato, ovvero nel caso in cui (prima dell'entrata in vigore del nuovo CDF) sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che non è ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI, del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del I Titolo, vanno considerate cogenti, quanto meno nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinari in essere alla data del 14-12-15, le norme e le sanzioni previste nel I° Titolo del vigente CDF;

f) che è potere del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere l'incolpato responsabile della violazione per la quale è stato sanzionato (cfr CNF n. 162/14 e n. 116/14)

g) che i capi di incolpazione predisposti dal Consiglio dell'Ordine di Bologna, ed oggetto della impugnazione che ne occupa, ricomprende la violazione dei precetti contenuti negli Artt. 5, 6, 7, 8, 15, 41, 43, 44 e 45;

h) che, i detti capi di incolpazione, pertanto, vanno formalmente adeguati alla norme specifiche contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;

i) che pertanto le contestazioni contenute negli originari capi di incolpazione, saranno nel prosieguo, normativamente, considerate:

I) Art. 5 del Vecchio CDF (Doveri di probità, dignità e decoro) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 9, del nuovo CDF;

II) Art. 6 del Vecchio CDF (Doveri di lealtà e correttezza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui agli artt. 9 e 19 del nuovo CDF;

III) Art. 7 del Vecchio CDF (Dovere di fedeltà) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 10, del nuovo CDF;

IV) Art. 8 del Vecchio CDF (Dovere di diligenza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 24, del nuovo CDF;

V) Art. 15 del Vecchio CDF (Dovere di Adempimento previdenziale e fiscale) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 16, del nuovo CDF;

VI) Art. 41 del Vecchio CDF (Gestione di denaro altrui) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 30, del nuovo CDF;

VII) Art. 43 (Richiesta di pagamento) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 29 del nuovo CDF.

VIII) Art. 44 (Compensazione) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 31 del nuovo CDF.

VII) Art. 45 (Accordi sulla definizione del compenso) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 25 del nuovo CDF.

Il ricorso è parzialmente fondato, relativamente al secondo ed al settimo motivo di impugnazione, per quanto si dirà nel prosieguo, ed inammissibile e comunque totalmente infondato, per i restanti motivi di gravame.

Il primo motivo di gravame (nullità della decisione per contraddittorietà tra dispositivo e parte motiva)

è infondato e non può trovare accoglimento.

Nel giudizio disciplinare svoltosi avanti al COA di Bologna, sono stati riuniti in un unico giudizio, e quindi sono stati trattati congiuntamente, n. 7 autonomi procedimenti a carico dell'attuale ricorrente e precisamente quelli derubricati ai nn. 1068; 1076; 1077; 1083; 1084; 1128 e 1133.

Nella parte motiva della decisione del COA di Bologna è riportato testualmente: " dalla lettura delle testimonianze rese appare del tutto evidente che gli addebiti mossi all'Avv. [RICORRENTE] trovano riscontro rispetto ai fatti di cui ai procedimenti rubricati ai numeri 1068, 1077, 1083, 1084 e 1128, mentre l'Avv. [RICORRENTE] dovrà andare assolto dagli addebiti mossi con il procedimento 1183 e con uno dei capi d'incolpazione del procedimento n. 1076, quello relativo alla violazione dell'art. 43 c.d.f., rimanendo comprovati gli ulteriori addebiti mossi in detto procedimento, cfr pag. decisione COA)

È di tutta evidenza che il COA di Bologna nella propria decisione ha inteso prosciogliere il ricorrente:

a) dai fatti di cui alle contestazioni a lui effettuate nel procedimento disciplinare sub. n.

1133, e che sia quindi incorso in un mero errore materiale laddove ha indicato nel dispositivo della propria decisione il procedimento "n. 1183" invece che il procedimento "n. 1133" e ciò è agevole desumersi sia dalla circostanza che non vi era pendente a carico dell'Avv. [RICORRENTE] alcun procedimento rubricato sub n.1183 e sia perché nella parte motiva della decisione oggi impugnata emerge chiaramente come il professionista sia stato prosciolto per gli illeciti disciplinari a lui contestati con i capi di incolpazione contenuti nel procedimento n. 1133.

b) dell'imputazione relativa all'Art. 43 vecchio CDF nel procedimento disciplinare sub. n. 1076.

Peraltro detta difformità non determinano in alcun modo la nullità della decisione in quanto si è in presenza, appunto, di un mero errore materiale facilmente individuabili e perché le difformità riscontrate non incidono sull'idoneità del provvedimento considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ovvero si è in presenza di in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, determinata da mera svista o disattenzione nella redazione della decisione, e che, come tale, può essere percepita e rilevato *ictu oculi*, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice di prime cure, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (cfr. Cass. SS.UU. n. 2874/98; Cass. n. 1079/16 e Cass. n. 19111/15).

Alla luce di quanto sopra, vanno accolti il secondo ed il settimo motivo di gravame, ponendo rimedio all'errore materiale in cui è incorso il COA di Bologna e quindi va corretto il dispositivo della decisione impugnata precisando che gli illeciti disciplinari di cui l'Avv. [RICORRENTE] è stato prosciolto sono quelli riferiti al procedimento disciplinare n. 1133 e non quello inesistente ed erroneamente riportato come n. 1183 e quelli riguardanti la contestazione dell'Art. 43 vecchio CDF del procedimento disciplinare n. 1076.

In altre parole si conferma che l'Avv. [RICORRENTE], così come era intenzione del COA di Bologna nella decisione oggetto della presente impugnazione, non è responsabile né degli illeciti a lui contestati con il procedimento n. 1133 e nemmeno dei fatti riguardanti la contestazione dell'Art. 43, vecchio CDF, del procedimento disciplinare n. 1076.

I restanti motivi di gravame, riguardanti i procedimenti rubricati sub. n. 1076, 1077, 1083 e 1128, sono inammissibili e comunque infondati e vanno pertanto respinti.

A tal proposito si rileva:

01) che l'art. 37 della Legge n. 247/12 prevede espressamente che il CNF si pronunzi secondo le previsioni di cui agli artt. da 59 a 65 del Regio Decreto n. 37/34, applicando, se

necessario le norme ed i principi del codice di procedura civile;

02) che il giudizio avanti al Consiglio Nazionale Forense, per quanto primo grado della giurisdizione disciplinare domestica, non può che essere qualificato come giudizio di secondo grado o di " appello " alla decisione emessa dall'Organo territoriale (sia il vecchio COA che l'odierno CDD);

03) che nel vigente ordinamento processuale civile (e quindi nel procedimento disciplinare che a questo fa pieno riferimento per legge) il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (*novum iudicium*), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (*revisio prioris instantiae*) (cfr Cass. n. 699/16; Cass. 3033/13 e Cass. SSUU n. 16/00);

4) che pertanto compito del Giudice di appello non è più quello di riesaminare *tout court* la concreta situazione sostanziale oggetto del contendere ma è quello di esaminare la sentenza impugnata e verificare, esclusivamente in base alle contestazioni a questa effettuate dall'appellante, se la stessa sia viziata di *error in procedendo* ovvero di *error in iudicando*;

05) che i confini dell'esame della controversia, ovvero l'ambito di indagine, cui è chiamato il Giudice di Appello, sono necessariamente delineati dall'appellante il quale, nel proprio atto introduttivo, è tenuto ad enucleare ed evidenziare i motivi specifici dell'impugnazione; infatti l'art. 342 cpc prevede espressamente che l'impugnazione debba contenere:

5.1) le parti del provvedimento impugnato e di cui si chiede venga effettuata la modifica;

5.2) le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai [DDD] della decisione impugnata;

06) che per indirizzo costante ed uniforme della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso dal presente collegio, i motivi dell'impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall'impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta:

6.1) l'individuazione delle statuizioni concretamente impuginate;

6.2) l'esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del Giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo aspetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo Giudice;

07) che la carenza o l'insufficienza di tali requisiti (motivi specifici, ndr) rende l'impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità dello stesso che ne determina la inammissibilità (Cass. SSUU n. 16/00).

Dall'esame delle risultanze processuali e dell'atto di gravame proposto dal ricorrente, emerge

08) che nessuno dei quattro motivi di impugnazione (e relativi ai singoli procedimenti disciplinari nn. 1076, 1077, 1083 e 1128) ha i requisiti voluti dalle norme citate atteso che l'appellante, in tutti i motivi di gravame proposti il ricorrente si è limitato a riproporre pedissequamente, sic et simpliciter, gli argomenti svolti in primo grado (cfr Memorie difensiva depositate) e già sottoposti al vaglio critico del Giudice di prime cure e non ha assolutamente indicato;

8.1) le parti della decisione che si intende impugnare se non il contenuto del dispositivo;

8.2) quali siano le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo Grado;

8.3) quali siano le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai [DDD] della decisione impugnata;

8.4) le ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del Giudice di prime cure

8.5) un nuovo aspetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo Giudice

09) che leggendo l'atto di gravame, che altro non è che la riproposizione della difesa espletata avanti al COA, non è dato capire, quali siano i profili di impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado né tantomeno è dato sapere quali siano le considerazioni in correlazione e contrapposizione a quelle riportate dal primo giudice di prime cure nella sentenza oggi appellata;

10) che con ogni evidenza l'appello proposto, non contenendo specifiche censure alle argomentazioni del Tribunale, è da ritenersi inammissibile per violazione del dettato di cui agli Art. 342 e 348 cpc (**cfr Cass. n. 25586 del 9-12-14; CNF n. 100/17**).

Per quanto inammissibili, i singoli motivi di gravame sono, peraltro, infondati nel merito.

Procedimento n. 1076.

Relativamente a detto procedimento, oggetto del terzo motivo di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce sostanzialmente di non esser incorso nella violazione di corretta gestione del denaro altrui e rendiconto avendo lui informato i clienti della situazione con lettere del 02-05-12 e 29-08-12.

La doglianza non coglie nel segno.

Dall'esame dell'espletata istruttoria emerge:

1) che l'Avv. [RICORRENTE] ha assistito i Sigg. [ESPONENTE2] e [ESPONENTE3] in una controversia promossa nei confronti del Condominio Via [OMISSIS];

2) che nel corso del giudizio ha percepito dai propri assistiti fondi spese per complessivi € 6.048,00 i quali, peraltro avevano anticipato la somma di € 500,00 a favore del CTU nominato e di € 1.536,73 a favore del proprio CTP;

3) che la detta controversia si è definita con sentenza del 13-04-11, con la quale il Tribunale di Bologna accoglieva la loro domanda e condannava il Condominio a pagare in loro favore, a titolo di rifusione delle spese di lite, la complessiva somma di € 5.682,90, si cui € 2.000,00 per onorari, € 2.000,00 per competenze; € 1.682,90 spese vive (ivi ricomprese in questa ultima somma le spese di € 1.536,73 sostenute per il compenso al proprio CTP), oltre accessori di legge;

4) che il condominio ha provveduto al pagamento, a mani dell'Avv. [RICORRENTE], della somma indicata in sentenza e pari ad € 8.286,45;

5) che i clienti, all'esito della decisione del Tribunale, hanno invitato il legale a corrisponder loro gli importi di loro pertinenza comprese le anticipazioni effettuate al proprio CTP e riconosciute in sentenza come dovute dal Condominio;

6) che il professionista ha inviato una missiva, nel mese di Maggio 2012, nella quale, nell'ammettere di aver ricevuto la complessiva somma di € 14.334,45 (di cui € 6.048,00 versati come fondi spese ed € 8.286,45 versati dal condominio a seguito della sentenza del Tribunale) rivendicava un ulteriore compenso di € 1.751,13 a saldo delle proprie competenze.

Alla luce di quanto sopra, i rilievi mossi dal ricorrente alla decisione del COA di Bologna in ordine al puntuale adempimento di corretta gestione del denaro altrui e rendiconto è assolutamente priva di pregio, per le seguenti considerazioni:

a) che le somme liquidate in sentenza a titolo di rifusione delle spese di lite sono di esclusiva pertinenza del cliente ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Avvocato non si sia a dichiarato, in precedenza antistatario;

b) che l'art. 41 del vecchio codice deontologico (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 30 del nuovo codice deontologico) prevede espressamente che l'Avvocato il quale abbia incassato somme di pertinenza del proprio assistito è tenuto a renderne conto allo stesso, sollecitamente;

c) che l'incasso delle spese liquidate in sentenza è sicuramente avvenuto nell'anno 2011, considerata la data di pubblicazione della sentenza;

d) che il ricorrente ha dato notizia dell'incasso (e solo dopo sollecito dei clienti) solo nel mese di Maggio 2012 e cioè con circa un anno di ritardo.

Non avendo tempestivamente e sollecitamente il professionista notiziato e rendicontato del l'incasso ricevuto la propria cliente, ha violato il precetto di cui all'art. 41 vecchio CDF, ora art. 30 del nuovo CDF.

Peraltro va evidenziato che (nella fattispecie che ne occupa, per quanto non contestata dal COA territoriale) emerge anche la violazione da parte del ricorrente della mancata messa a disposizione delle somme percepite a favore dei propri clienti.

Procedimento n. 1077.

Relativamente a detto procedimento, oggetto del quarto motivo di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce:

a) che il mancato pagamento dell'imposta di registro per € 324,00 è dovuto a mera dimenticanza nell'ambito di un rapporto molto complesso, e comunque, essendo creditore di un'ingente somma nei confronti della cliente, non era tenuto al pagamento della registrazione di un decreto ingiuntivo;

b) che non ha richiesto compensi sproporzionati ma tutt'al più si è in presenza di un errata regola da applicare;

c) che comunque il proprio credito è stato accertato, anche se per importi minori, da provvedimenti giudiziari in base ai quali ha incassato la complessiva somma di € 45.676,15;

d) che per altre somme in contestazione è intervenuta transazione tra le parti;

e) che vi era accordo con la cliente affinché riscuotesse in nome e per suo conto per pi effettuare, in contraddittorio, una rendicontazione dare avere.

La doglianza non coglie nel segno.

Dall'esame dell'espletata istruttoria emerge:

1) che l'Avv. [RICORRENTE] ha assistito la Signora [ESPONENTE4] in plurime controversie inerenti la gestione dei beni immobili di sua proprietà (in particolare le prestazioni del professionista consistevano nel predi sporre gli sfratti per gli inquilini morosi nonché la nel recuperare esecutivamente le somme derivanti dalle morosità)

2) che nel corso degli anni l'Avvocato ha percepito dalla propria assistita importi per compensi professionali per oltre € 161.000,00;

3) che la cliente aveva inviato la somma di € 324,00 affinché il professionista procedesse alla registrazione di un decreto ingiuntivo;

4) che il ricorrente non ha adempiuto a tale incumbente;

5) che al momento della risoluzione del rapporto professionale, il ricorrente ha richiesto alla

[ESPONENTE4], a saldo delle proprie spettanze, oltre alle somme già percepite, anche l'ulteriore importo di totali € 148.895,08 oltre accessori;

6) che nella propria notula il professionista non ha considerato acconti per € 12.000,00 a lui versati nel corso degli anni;

7) che il ricorrente ha incassato, da conduttori degli immobili di proprietà della [ESPONENTE4], ad insaputa della stessa e senza sua autorizzazione, somme per oltre € 9.800,00 senza darne comunicazione;

8) che nel mese di Aprile 2012 l'Avv. [RICORRENTE] ha emesso ed inviato le fatture relative agli acconti da lui ricevuti negli anni precedenti per € 12.000,00, precisando che dette somme andavano decurtate dal totale ancora a lui dovuto, che quindi si riduceva ad € 139.378,72 oltre accessori;

9) che a seguito di azioni giudiziarie promosse in danno della ex cliente, il ricorrente ha incassato la complessiva somma di € 45.676,15.

Alla luce di quanto sopra, i rilievi mossi dal ricorrente alla decisione del COA di Bologna in ordine al mancato riconoscimento del proprio corretto operare professionale, è assolutamente priva di pregio per le seguenti considerazioni:

10) che l'art. 41 del vecchio codice deontologico (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 30 del nuovo codice deontologico) prevede espressamente che l'Avvocato il quale abbia incassato somme di pertinenza del proprio assistito è tenuto a renderne conto allo stesso, sollecitamente;

11) che l'art. 8 del vecchio codice deontologico (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 12 del nuovo codice deontologico) prevede espressamente che l'Avvocato debba adempiere ai propri doveri professionali con diligenza;

12) che il ricorrente, nel proprio ricorso, ammette di aver:

12.1) percepito dalla propria assistita, la somma di € 324,00 per procedere alla registrazione di un Decreto Ingiuntivo e che non vi abbia provveduto (anzi essendo " creditore di ingenti somme,non era tenuto a provvedere al pagamento della registrazione di un decreto ingiuntivo... cfr pag. 9 impugnazione)

12.2) percepito acconti per complessivi € 12.000,00 non fatturati nell'immediatezza dello incasso e successivamente richiesti alla cliente;

12.3) incassato e trattenuto (all'insaputa della cliente ed in assenza di formale autorizzazione e senza effettuare alcun sollecito e tempestivo rendiconto) canoni di locazione di pertinenza della propria assistita, Signora [ESPONENTE4], per oltre € 9.800,00;

12.4) avuto riconosciuto giudizialmente, per l'attività espletata, somme per complessivi € 45.676,15 pari a meno di un terzo dei compensi richiesti di inizialmente ed ammontanti ad oltre € 145.000,00; riconoscendo, implicitamente, che le richieste iniziali da lui avanzate erano sproporzionate rispetto all'attività professionale svolta .

13) che quindi non avendo il ricorrente adempiuto al mandato ricevuto (registrazione D.I.), avendo richiesto compensi spropositati per l'attività prestata, ed infine non avendo tempestivamente e sollecitamente notiziato e rendicontato la cliente degli incassi effettuati in nome e per suo conto, ha violato precetti dell'Art. 8 vecchio CDF (ora art. 12 nuovo CDF), quello di cui all'art. 43 vecchio CDF (ora art. 29 nuovo CDF) ed infine quello di cui all'art. 41 vecchio CDF (ora art. 30 nuovo CDF)

Va infine precisato che la presunta transazione intervenuta, e di cui non vi è prova in atti, in base alla quale il professionista e la propria cliente, avrebbero regolamentato le loro residue pendenze economiche, non ha, e non avrebbe alcuna valenza nel presente procedimento in quanto l'illecito disciplinare sanzionato dal Codice deontologico Forense (richiesta di compenso spropositato) si era già ampiamente concretizzato.

Procedimento n. 1083.

Relativamente a detto procedimento, oggetto del quinto motivo di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce:

- a)** di aver rendicontato gli incassi percetti in nome della cliente, anche se con ritardo;
- b)** di essere esente da responsabilità disciplinare attesa l'applicabilità alla vicenda del principio della compensazione previsto dall'Art. 44 del vecchio codice deontologico.

La doglianza non coglie nel segno.

Dall'esame dell'espletata istruttoria emerge:

- 1)** che la [ALFA] Srl, ha conferito mandato al ricorrente di assistere essa società, in una controversia giudiziaria nei confronti dalla [BETA] Spa e della [GAMMA] Srl per ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'immobile di propria proprietà a seguito di lavori da questi effettuati;
- 2)** che per lo svolgimento dell'incarico affidato, ha versato all'Avv. [RICORRENTE] la complessiva somma di € 3.086,00;
- 3)** che la domanda giudiziale proposta è stata accolta, ed il Giudice del Tribunale di Bologna, con sentenza dell'Aprile 2012, ha condannato le convenute:
 - 3.1)** al pagamento della somma di € 11.135,95 in favore di [ALFA] Srl oltre interessi;
 - 3.2)** alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.536,88 (di cui € 536,88 per spese) oltre accessori di legge;

4) che nel mese di Maggio 2012, il professionista ha comunicato l'esito favore del giudizio pendente avanti il Tribunale di Bologna, ma non ha comunicato di aver già incassato le somme indicate in sentenza;

5) che la cliente ha più volte telefonato a studio dell'Avv. [RICORRENTE] per prendere appuntamento ma ciò era risultato impossibile in quanto il professionista non si "faceva mai trovare" fino al punto che nel mese di Gennaio 2013 ha revocato il mandato al professionista;

6) che sempre nel mese di Gennaio, la [ALFA] srl ha chiesto il versamento del denaro di propria spettanza di cui alla sentenza di condanna e pari ad oltre € 12.000,00;

7) che il ricorrente, con propria missiva del marzo successivo ha ammesso di aver incassato i denari di cui alla sentenza, ha quantificato in € 8.079,68 il proprio compenso (di cui € 6.777,55, peraltro, già incassati) e quindi subordinava il versamento di quanto dovuto, mediante compensazione del suo residuo avere pari ad € 1.302,13.

Alla luce di quanto sopra, le doglianze del ricorrente alla decisione del COA di Bologna in ordine al puntuale adempimento di corretta gestione del denaro altrui e rendiconto ed il diritto di compensazione sono assolutamente prive di pregio, per le seguenti considerazioni:

A) che le somme liquidate in sentenza a titolo di rifusione delle spese di lite sono di esclusiva pertinenza del cliente ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Avvocato non si sia a dichiarato, in precedenza antistatario;

B) che l'art. 41 del vecchio codice deontologico (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 30 del nuovo codice deontologico) prevede espressamente che l'Avvocato il quale abbia incassato somme di pertinenza del proprio assistito è tenuto a renderne conto allo stesso, sollecitamente;

C) che l'incasso delle spese liquidate in sentenza è sicuramente avvenuto nell'aprile 2012;

D) che il ricorrente ha dato notizia dell'incasso (e solo dopo sollecito della cliente) solo nel mese di Marzo 2013;

E) che pertanto, non avendo tempestivamente e sollecitamente notiziato e rendicontato dell'incasso ricevuto per conto della propria cliente, il ricorrente ha palesemente violato il precetto di cui all'art. 41 vecchio CDF, ora art. 30 del nuovo CDF

F) che l'art. 44 del vecchio CDF (ora Art. 31 del nuovo CDF) prevedeva da un lato che l'Avvocato aveva diritto a trattenere le somme che gli fossero pervenute da terzi a rimborso delle spese sostenute a condizione che ne desse avviso al cliente e dall'altro poteva trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri onorari a condizione:

a) che vi fosse il consenso del proprio assistito;

- b)** che si trattasse di somme liquidate in sentenza a carico della controparte;
- c)** che avesse già formulato una richiesta di pagamento al proprio assistito e questa era stata accettata espressamente dal cliente.

Da ultimo l'art. 44 del vecchio CDF prevedeva, comunque ed in ogni caso, che il professionista fosse tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questa.

G) che nella vertenza de quo non è invocabile la " scriminante " di cui al detto articolo in quanto il ricorrente:

1) ha incassato un importo di circa € 20.000,00 in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna (€ 11.135,95 per sorte ed € 7.536,88 oltre spese generali, IVA e CPA) nel mese di Aprile 2012;

2) non ha dato immediata notizia dell'incasso né tantomeno ha messo a disposizione della cliente la somma incassata per suo conto (cfr. missiva del Marzo 2013)

3) ha trattenuto le somme indebitamente senza aver preventivamente avanzato alcuna richiesta di pagamento con relativa compensazione, accettata espressamente dalla [ALFA] srl. Peraltro il dissenso della [ALFA] Srl affinché il legale non potesse trattenere le somme incassate per suo conto emerge chiaramente dall'espressa richiesta di vedersi consegnare le somme versata dalla [GAMMA] Srl (Cfr missiva Avv. [OMISSIS] del giorno 11-03-13) né può invocarsi a contrario il contenuto della procura rilasciata atteso che in questa la cliente autorizzava l'incasso ma non certamente il trattenimento delle somme incassate.

Va peraltro rilevato che nemmeno la prima parte dell'Art. 44 (diritto a trattenere le somme incassate a rimborso delle spese sostenute) può, o avrebbe potuto, trovare applicazione, considerato che l'importo delle spese vive, eventualmente anticipate dal professionista (€ 536,88 riconosciute in sentenza e comunque inferiori all'importo di € 592,68 già percepito dalla propria cliente, come emerge dalle fatture nn. 86/07 e n. 94/08, da lui emesse a favore della [ALFA]) mai possono giustificare il trattenimento di una somma di circa 30 volte maggiore (€ 20.000,00 circa).

Procedimento n. 1128.

Relativamente a detto procedimento, oggetto del sesto motivo di impugnazione, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce:

- a)** di non aver avanzato richieste spropositate di compenso;
- b)** di aver puntualmente emesso le fatture per i compensi ricevuti;

La doglianza non coglie nel segno.

Dall'esame dell'espletata istruttoria emerge in maniera incontestata e documentale:

- 1)** che un comitato spontaneo, composto da non meno di 413 persone, si rivolse all'Avv. [RICORRENTE] affinché tutelasse i singoli componenti avanti all'autorità Giudiziaria nei confronti di [FFF] Spa e l'[HHH] Spa;
- 2)** che il professionista, considerate il numero delle persone e le diverse posizioni giuridiche dei componenti il comitato, propose di suddividere le azioni giudiziarie in n. 3 tronconi che per comodità individuati come TAV1, [BETA] 2 e TAV3 e richiese, per poter agire giudizialmente, la somma di € 125,00 per ogni appartamento " a titolo di unico ed esclusivo fondo spese per tutta la durata del giudizio sino alla sentenza (cfr. All. 2 esposto [ESPONENTE7]);
- 3)** che nel corso dei giudizi l'Avv. [RICORRENTE]:
 - 4.1)** richiese nell'aprile 2010, un ulteriore fondo spese di € 125,00, sempre a nucleo familiare.
 - 4.2)** richiese nel mese di Ottobre 2012, a tutti i propri assistiti, la sottoscrizione un contratto per prestazioni professionali dichiarando, anche a mezzo lettera, che la nuova legge professionale lo imponeva; contratto che, in relazione alla determinazione del compenso, prevedeva un importo pari al 10% qualora la somma liquidata fosse stata superiore a € 10.000,00, e al 5% se la somma liquidata fosse stata inferiore alla somma di € 10.000,00 prevedendo inoltre che in ipotesi di reiezione della domanda ciascun cliente pagasse una quota fissa da determinarsi successivamente;
 - 4.3)** richiese nel Novembre 2012, un ulteriore fondo spese di € 100,00, sempre a nucleo familiare; (cfr. deposizioni concordi di tutti i testi escussi nel procedimento svoltosi avanti al COA)
- 5)** che nel caso del Sig. [ESPONENTE7] e della Sig.ra [MEVIA] aveva richiesto ed ottenuto anche l'ulteriore somma di € 1.000,00 necessaria a pagare anche le competenze di un Consulente Medico di parte (€ 480,00) che avrebbe dovuto procedere a visita medica di ognuno degli attori;
- 6)** che i due clienti non sono stati mai sottoposti a visita medica e l'importo di € 1.000,00 è stato successivamente fatturato, come compenso, solo alla Sig.ra [MEVIA] (cfr. Lettera 22.04.14 del ricorrente);
- 7)** che i giudizi promossi avanti al Tribunale di Bologna hanno avuto esito negativo in quanto in due ([BETA] 1 e [BETA] 3) le domande proposte erano state respinte con condanna alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti e nell'altro era stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito;
- 8)** che all'esito dei giudizi, il 20-03-14, il ricorrente aveva inviato a tutti i componenti del

comitato spontaneo, una missiva nella quale faceva presente:

- 8.1)** che vi era possibilità di proporre appello avverso le sentenze del Tribunale di Bologna;
- 8.2)** che chi fosse interessato avrebbe ad impugnare le sentenze avrebbe dovuto versare € 1.650,00 lorde ovvero € 2.300,00 lorde a secondo se il nucleo familiare fosse composto da una o più persone;
- 8.3)** che chi non fosse intenzionato ad impugnare le sentenze poteva saldare le sue competenze, quantificate a saldo stralcio in € 3.800,00 lorde a persona, purché il pagamento fosse avvenuto entro il successivo 15-04-14;
- 9)** che il ricorrente ha promosso diversi giudizi avanti al Giudice di Pace di Bologna, nei confronti di alcuni componenti il comitato, per ottenere il pagamento di somme autonomamente determinate in circa € 10.000,00 l'una senza aver esperito il tentativo di concertazione con ognuno dei singoli clienti così come previsto allo art. 3 punto b) del contratto di incarico da questi sottoscritti (cfr Doc. 5 allegato alla segnalazione [ESPONENTE6]);

Alla luce di quanto sopra, le doglianze del ricorrente alla decisione del COA di Bologna circa la correttezza dei compensi richiesti e la puntuale fatturazione dei compensi percepiti sono prive di pregio, per le seguenti considerazioni:

- 10)** che l'art. 43 del vecchio codice deontologico (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 29 del nuovo codice deontologico) prevede espressamente che l'Avvocato non debba richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività prestata;
- 11)** che il professionista (per quanto abbia prestato la propria attività a diverse centinaia di clienti) ha incoato tre giudizi identici tra di loro (in uno gli attori erano 178, in un'altra 177 ed i restanti nel terzo ed ultimo giudizio) dichiarando ai propri assistiti che avrebbe espletato il mandato (quanto meno il primo grado del giudizio) dietro versamento di soli € 125,00 lordi per appartamento;
- 12)** che successivamente aveva sottoscritto con i propri assistiti, singoli contratti in cui si impegnava, in caso di esito negativo dell'azione giudiziaria, a concordare con questi il compenso a lui spettante;
- 13)** che sia in base alle tariffe previgenti (DM 8/04/04) che agli attuali parametri Forensi “ Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti;

14) che quindi il ricorrente aveva diritto di richiedere complessivamente un unico compenso, con le maggiorazioni previste dagli attuali parametri di cui al precedente punto, da suddiversi poi, in parti eguali tra di loro, tra tutti i clienti assistiti nel giudizio svoltosi;

15) che per singole posizioni il ricorrente ha quantificato il proprio avere in circa € 10.000,00 (Cfr. Atto di Citazione [OMISSIS]). Somma, comunque, assolutamente eccessiva e determinata applicando erroneamente i parametri forensi;

16) che anche considerando per valida e corretta la detta quantificazione effettuata dal ricorrente,

come in realtà non è, ed applicando alla le maggiorazioni previste dai parametri Forensi il ricorrente:

16.1) avrebbe maturato un credito complessivo nei confronti dei propri assistiti di circa 44.408,00 così determinato

€ 10.000,00	Competenze singola posizione
€ 20.000,00	Maggiorazione 20% per le prime 10 parti;
€ 5.000,00	Maggiorazione 5% per le successive parti sino a 20;
35.000,00	Totale parziale
1.400,00	4% CPA su € 35.000,00
8.008,00	22% IVA su € 36.400,00
44.408,00	Totale parcella spettante per il giudizio promosso

16.2) avrebbe maturato un credito nei confronti di ognuno di essi di **€ 250,89**, determinato dividendo l'importo complessivo per il numero di clienti (€ 44.408,00: 177 = **€ 250,89**)

17) che peraltro detta somma era già stata percepita in precedenza dal professionista, in quanto ognuno dei clienti gli aveva già versato mediamente **€ 450,00**;

18) che avanzando richieste maggiori di almeno 15 volte a quanto effettivamente di sua competenza (richieste varianti da € 3.800,00 sino ad € 10.000,00 per singole, a fronte di un diritto di € 250,00) il ricorrente ha palesemente violato il dettato di cui all'art. 43 del vecchio codice deontologico (ora art. 29 del nuovo cdf). Va, infine, precisato che nel contratto sottoscritto dai clienti non vi è alcuna predeterminazione dei compensi spettanti al professionista in caso di esito negativo e pertanto la quantificazione del compenso va determinata con esclusivo riferimento alla normativa che regola i parametri forensi.

19) che l'art. 15 del vecchio codice deontologico (ora art. 16 del nuovo CDF) prevede che l'Avvocato debba provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti fiscali ... secondo le norme vigenti (emissione di fattura al momento dell'incasso di denari, ndr);

20) che il ricorrente, quanto meno per la posizione della Signora [MEVIA], ha incassato la somma di € 1.000,00 ed ha emesso fattura alcuni anni dopo l'avvenuto incasso (cfr. Lett. 22.04.14 del ricorrente);

21) che con tutta evidenza l'Avv. [RICORRENTE], contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha violato anche il dettato di cui all'Art. 15 del vecchio CDF.

La sanzione irrogata al ricorrente, cancellazione dall'Albo, non è più prevista come sanzione dal nuovo Codice Deontologico Forense, e quindi si impone la rideterminazione della stessa nell'ambito dei nuovi limiti edittali previsti che vanno da due mesi a cinque anni. In considerazione del minimo accoglimento del ricorso e che non stati oggetto di impugnazione, e quindi sono passate in cosa giudicata, le contestazioni di cui ai procedimenti disciplinari rubricati sub. n. 1068 e sub. n. 1084 e l'imputazione sub. c) del procedimento rubricato sub. 1128, il collegio ritiene congrua irrogare al ricorrente la sanzione della sospensione dall'albo per un periodo di anni uno.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del secondo e sesto motivo di gravame conferma che Il ricorrente deve considerarsi prosciolti per i fatti a lui contestati nel procedimento n.1133, erroneamente riportato come n. 1183, e per quelli riguardanti la contestazione dell'Art. 43 vecchio CDF del procedimento disciplinare n. 1076.

Rigetta tutti gli altri motivi di impugnazione proposti dal ricorrente

Irroga all'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] Via [OMISSIS] (cf. [OMISSIS]), in sostituzione della sanzione di cancellazione dall'Albo non più prevista dall'ordinamento disciplinare, la sanzione della sospensione dall'albo per un periodo di anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2017;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 marzo 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola